



**CORTE DEI CONTI**  
**PROCURA REGIONALE**  
**PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE**  
**PER LA REGIONE PIEMONTE**

\* \* \*

**RICORSO PER RESA DI CONTO GIUDIZIALE**

1. Il Presidente della Sezione giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei conti ha trasmesso alla Procura contabile una nota prot. 0000104 del 9.6.2020 contenente l'elenco delle Amministrazioni che non avevano provveduto, in tutto o in parte, al deposito dei conti giudiziali che avrebbero dovuto rendere in quanto titolari di quote ed azioni in società e altre persone giuridiche, con puntuale indicazione dei relativi organismi partecipati.

A questo punto, constatato che l'anagrafe dei conti giudiziali nulla esponeva con riferimento ai conti del consegnatario delle azioni e del soggetto titolare dei diritti in seno all'assemblea, questo Ufficio richiedeva alla amministrazione comunale di **Romagnano Sesia (NO)** di comunicare: il nome, cognome, residenza del Sindaco del Comune nel 2016, 2017, 2018; il nome, cognome, residenza del soggetto incaricato di esercitare i diritti di socio sugli organismi partecipati del Comune nel 2016, 2017, 2018; il nome, cognome, residenza del funzionario/dipendente consegnatario delle quote, delle partecipazioni e delle azioni intestate al Comune nel 2016, 2017, 2018.

2. Con apposita nota il Comune ha rappresentato che, per il periodo suindicato, il soggetto incaricato di esercitare i diritti di socio nelle

assemblee degli organismi partecipati dal Comune nel periodo in esame era il Sindaco (doc. 2).

3. Orbene, l'ente locale, in presenza di azioni in forma sia cartacea sia dematerializzata, è tenuto ad individuare i soggetti preposti alla gestione delle predette partecipazioni, in quanto incaricati dall'Amministrazione di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in capo ai quali sorge l'obbligo della resa del conto giudiziale.

Sul punto, come persuasivamente ribadito da recente giurisprudenza contabile, *“per quanto riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 D. Lgs. 175/2016: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”* (C. conti, sez. giur. Toscana, 4 giugno 2020, n. 127).

Per l'effetto, nel caso di specie, il soggetto tenuto alla resa dei conti giudiziali inerenti all'esercizio dei diritti di azionista per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 negli organismi partecipati del suddetto Comune, di cui all'allegato (estratto) alla nota *sub* doc. 1 ed *infra* dettagliati, è il Sindaco in carica *pro tempore*; ciò, in mancanza di designazione da parte dell'ente locale di apposito funzionario (cfr., sul punto, la sopracitata nota del Comune – doc. 2)

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto P.M., visto l'art.141 del C.G.C.

### CHIEDE

che il Giudice monocratico, appositamente designato dal Presidente della Sezione giurisdizionale, voglia:

- stabilire il termine entro il quale il sig. **Baraggioni Cristina, nata a Novara il 3/3/1964 e residente a Romagnano Sesia Piazza Libertà 35,** quale Sindaco in carica *pro tempore*, è tenuto a presentare i conti giudiziali inerenti all'esercizio dei diritti di azionista per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 nei seguenti organismi partecipati del sopra menzionato Comune: **ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.; AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA; CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI; CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE; CONSORZIO PER L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE; ISTITUTO STORICO RESISTENZA PIERO FORNARA; MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A.; TERRE DEL SESIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA** (cfr. estratto dell'allegato alla nota del Presidente della sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte - doc. n. 1);
- prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che verrà stabilito per rendere il conto;
- fissare, in caso di persistente inadempimento a formare il conto nel termine stabilito, la scadenza per la compilazione del conto d'ufficio a spese dell'agente contabile;
- dichiarare cessata la materia del contendere qualora il conto sia presentato, dall'agente contabile o formato d'ufficio a seguito del decreto indicato al punto precedente.

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed articolare istanze istruttorie.

Fa parte integrale ed inscindibile del presente ricorso la seguente

documentazione, offerta in comunicazione nel presente giudizio di resa di conto: 1) estratto dell'allegato della nota del Presidente della Sezione giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei conti contenente: a) elenco delle Amministrazioni che non hanno provveduto, in tutto o in parte, al deposito dei conti giudiziali, che avrebbero dovuto rendere in quanto titolari di quote ed azioni in società e altre persone giuridiche; b) puntuale indicazione dei relativi organismi partecipati (doc. 1); 2) comunicazione del Comune inerente l'individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto giudiziale (doc. 2).

Torino, data della firma digitale

**Il Pubblico Ministero**  
Carlo Alberto MARTINI  
*Firmato digitalmente*